



Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

REGISTRO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI SVOLTO PER CONTO DEL
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 30 GDPR)
approvato nella seduta del 20 luglio 2018

Premessa

L'entrata in vigore, in data 25 maggio 2018, del Regolamento 2016/679 (GDPR) e il connesso effetto abrogativo della direttiva 95/46/CE impongono una rivisitazione delle modalità di trattamento, nell'ambito del plesso Consiglio di Stato e TAR, dei dati personali che rilevano nell'ambito dell'attività istituzionale.

La normativa europea, di immediata applicazione, ha introdotto nuove misure volte a promuovere la protezione dei dati personali fin dalla progettazione delle operazioni di trattamento e richiede l'adozione di un modello organizzativo che ne garantisca la conformità al Regolamento e alla disciplina interna di armonizzazione dell'ordinamento al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy.

Il GDPR non contempla l'espressa abrogazione della legge statale regolante la medesima materia (il Codice della Privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003). In proposito, nel considerando 10 del GDPR, viene sancito che "per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento". E ancora "...il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali". La prevalenza del Regolamento sulla legge nazionale interna comporta comunque la necessaria disapplicazione delle disposizioni della L. n. 196/2003 in contrasto con le nuove previsioni normative europee. Pertanto, laddove vi sia compatibilità tra il Codice della privacy e il GDPR, il d.lgs. 196/2003 rimane applicabile, anche in maniera più specifica rispetto al GDPR.

La fonte di rango europeo si applica, nel complesso, al trattamento, automatizzato o meno, di dati personali, contenuti in un archivio o destinati a figurarvi, effettuato dagli Stati membri.

L'ambito di applicazione ricomprende anche i trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali, che sono tuttavia disciplinati da specifiche norme modulate come eccezioni alla generale applicazione delle disposizioni sui principi e sui diritti dell'interessato (capi II e III del Regolamento). A queste, potranno affiancarsi le specifiche limitazioni introdotte con i decreti attuativi dal Legislatore interno, a salvaguardia dell'indipendenza della magistratura (art. 23 del R.), alla stregua di quanto previsto, ad esempio, negli articoli 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) e 52 (Dati identificativi degli interessati) del d.lgs. n.196/2003.

In tal senso, l'art. 12 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, rubricato "Limitazioni per ragioni di giustizia", in relazione ai trattamenti di dati personali nell'ambito di procedimenti dinanzi agli organi di autogoverno delle magistrature speciali, nonché per quelli che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione

giurisdizionale ovvero per i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari, prevede¹, per quanto di interesse, che:

a) i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 (capo III) e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 2² dell'articolo 23 del Regolamento;

b) l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

Prevede altresì che le limitazioni sopra richiamate non si applicano per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione dei procedimenti.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle attività di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, non sembra che sussistano, allo stato, restrizioni alla generale applicazione dei principi generali sul trattamento dei dati enunciati nel capo II (artt. 5- 11), del Regolamento per i trattamenti:

- relativi al personale amministrativo in servizio presso il Consiglio e ai componenti dell'Organo, ivi inclusi il Segretario e i magistrati addetti, ovvero concernenti l'attività contrattuale del CPGA;

- raccolti per l'ordinaria gestione del personale di magistratura (congedi e astensioni dal lavoro; riconoscimento di infermità; sussidi; aspettative; trattamento economico; conferimento di funzioni; autorizzazione ad assumere incarichi extragiudiziari; appartenenza ad associazioni; ecc.), dati che, talvolta, sono relativi ai familiari degli interessati;

- relativi a terzi menzionati negli atti e negli archivi custoditi dal Consiglio.

Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 6, lettere c) ed e) del Regolamento (rispettivamente, trattamento per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; ovvero, trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) il trattamento è considerato lecito anche senza il consenso dell'interessato, purché la base giuridica su cui si fonda sia stabilita dal diritto dell'Unione o interno (art. 6, n.3) e fatte salve le disposizioni specifiche eventualmente introdotte dal Legislatore di adeguamento della normativa interna al Regolamento europeo. Si ritiene altresì che, fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi, nell'ambito dei trattamenti sopra menzionati debbano essere rispettate le disposizioni di cui al capo III del GDPR (Diritti dell'interessato, artt. 12-23), nonché quelle di cui all'art. 34.

Al contrario, nelle more della previsione di una specifica disciplina conforme a quanto previsto al punto a), appare aderente alla lettera e allo spirito del Regolamento una valutazione che conduca a ritenere estensibili ai trattamenti dei dati effettuati dal Consiglio nei procedimenti che incidono sulla capacità del magistrato o che presentano un connotato giustiziale (es.: procedimenti disciplinari;

¹ La previsione normativa non riproduce testualmente il disposto dell'art. 47 del d-lgs. n. 196/2003 che, nei casi di trattamento per ragioni di giustizia, **escludeva che trovassero applicazione le analoghe disposizioni in tema di diritti degli interessati e obblighi informativi.**

² Art. 23.2 del Regolamento:

"In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:

a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;

b) le categorie di dati personali;

c) la portata delle limitazioni introdotte;

d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;

e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e

h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa".

trasferimenti per incompatibilità) le stesse limitazioni all'applicabilità dei principi generali e dei diritti dell'interessato previste per il trattamento svolto dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio della relativa funzione.

Rilevano sotto tale profilo, in disparte le specifiche disposizioni previste ai capi II e III del Regolamento (si richiamano, a titolo esemplificativo, l'art. 9, paragrafo 2, lettera f) sulla non applicabilità del divieto di trattamento di particolari categorie di dati; l'art. 17, paragrafo 3, lettera e), e l'art. 18, paragrafo 2, sulla negazione del diritto all'oblio o ad altre limitazioni del trattamento da parte dell'interessato), quelle relative alla designazione del responsabile della protezione dei dati [art. 37, paragrafo 1, lettera a)]³ ed alla sorveglianza dell'autorità di controllo (art. 55, paragrafo 3).

Il presente atto viene redatto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento, che prevede la tenuta, a carico del responsabile del trattamento, di un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento (il Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa).

1. Finalità del trattamento

1.1. Le funzioni istituzionali della Giustizia amministrativa trovano fondamento nella Costituzione che attribuisce al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali la giurisdizione "per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi". Il Consiglio di Stato è anche "organo di consulenza giuridico-amministrativa".

L'Organo di autogoverno, presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, è titolare, in generale, della potestà decisionale in materia di stato giuridico dei magistrati; della potestà regolamentare in tema di organizzazione, di funzionamento degli uffici e di gestione della spesa; della competenza ad approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale. Le specifiche competenze del Consiglio, indicate dall'art. 13 della legge n. 186/1982 e dall'art. 9 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza, pubblicato in G.U. del 13-2-2004 n. 36 (provvedimento 6 febbraio 2004), sono suddivise per materia tra le quattro Commissioni permanenti del Consiglio. All'interno del CPGA opera anche il Comitato per le pari opportunità del personale della magistratura amministrativa, istituito in attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Il Comitato formula al Consiglio di Presidenza pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli di fatto e di diritto che impediscano la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne o che si risolvano in discriminazioni di genere nel lavoro di magistrati, nonché alla promozione di azioni positive. A tal fine si occupa in particolare delle questioni inerenti allo stato giuridico dei magistrati amministrativi, promuovendo indagini conoscitive, studi e ricerche al fine di individuare le misure idonee a creare effettive condizioni di parità tra i magistrati.

1.2. Il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche che interagiscono con il Consiglio di Presidenza della G.A. è effettuato dal Consiglio di Presidenza e, per quanto di competenza, dalle Commissioni permanenti che operano al suo interno, dal Comitato per le pari opportunità del personale della magistratura amministrativa e, in generale, dal personale di magistratura addetto al Consiglio e dal personale amministrativo, in servizio presso l'Ufficio, incaricato degli adempimenti di segreteria.

La raccolta ed il trattamento dei dati sono funzionali ed indispensabili ai fini dell'ordinato svolgimento della funzione giudiziaria. I dati di carattere personale raccolti per l'esame degli affari di competenza sono trattati in adempimento di quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR (vale

³ Si veda, in senso contrario, la previsione dell'art. 2-sexiesdecies dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 secondo cui il responsabile della protezione dati è designato anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

a dire, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento), nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR medesimo.

2. Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali.

2.1. Il Consiglio di presidenza della G.A., il Segretario del Consiglio, il Comitato Pari Opportunità, i magistrati addetti e il personale di segreteria, nell'esercizio dell'attività istituzionale, interagiscono con il personale di magistratura della Giustizia amministrativa e con i soggetti terzi che entrano in contatto con l'Organo in virtù dei compiti riconosciuti dalla normativa primaria e secondaria vigente.

Le unità in servizio presso la segreteria operano sotto l'autorità diretta del Responsabile; sono autorizzate al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività istituzionali, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite agli uffici di segreteria, nel rispetto assoluto dell'obbligo di riservatezza previsto all'art. 10 del codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa, adottato con D.P.C.S. n. 36 del 19 maggio 2015.

2.2. I dati personali che costituiscono o possono costituire oggetto di trattamento sono:

- a) quelli per i quali il GDPR non prevede disposizioni speciali di trattamento, vale a dire le informazioni correnti di identificazione personale che consentono, in generale, l'identificazione diretta dell'interessato, quali, a mero titolo esemplificativo, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di casa, l'indirizzo email, l'indirizzo IP (quando collegato ad altri dati), il numero di telefono e via dicendo.
- b) quelli rientranti nelle cd. "*categorie particolari*", vale a dire i dati personali relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o l'appartenenza sindacale, nei limiti previsti dall'art. 9 del GDPR, nonché i dati personali relativi a condanne penali, a reati e alle connesse misure di sicurezza (art. 10 GDPR).

2.3. Le linee di attività del Consiglio che hanno, in via diretta o mediata, incidenza sul trattamento di dati personali possono ricondursi alle seguenti macro aree:

- a) **procedimenti di conferimento e autorizzazione degli incarichi dei magistrati e relativi controlli.**
Il trattamento concerne le informazioni e le dichiarazioni da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi ovvero quelle indispensabili ai fini del conferimento, che sono comunicate alle Amministrazioni richiedenti. Vengono in rilievo altresì dati personali, acquisiti dall'interessato, relativi ai soggetti terzi con i quali è prestata la collaborazione. Non rilevano trattamenti di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR.
- b) **questioni connesse con l'eventuale esercizio del potere disciplinare o relative all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal servizio di magistrati.**

In tale settore vengono in rilievo dati personali soggetti o meno a trattamento "speciale" (artt. 9 e 10 GDPR) che possono riguardare anche estranei alla Magistratura, I dati personali, raccolti con le formalità previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR presso l'interessato o presso terzi, ovvero presso l'Autorità giudiziaria, sono trattati e conservati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali. I dati personali, in particolare quelli inerenti all'attività giurisdizionale dei magistrati che il Consiglio può richiedere al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie, sono utilizzati in tale ambito anche per valutare determinati aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale. Gli stessi sono trattati in forma automatizzata e possono essere propedeutici all'avvio di procedimenti disciplinari. Il trattamento automatizzato dei dati e la profilazione dell'interessato che emerge dal trattamento non riguardano le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR, e le eventuali determinazioni assunte all'esito del relativo procedimento non trovano fondamento, in via esclusiva, nel processo automatizzato di *profiling*, o, più in generale, nel trattamento automatizzato dei dati, che costituisce solo uno degli elementi di valutazione della eventuale deliberazione assunta dal Consiglio.

c) questioni concernenti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e il rapporto di servizio dei magistrati

Rilevano, in tale ambito, i dati personali raccolti nei procedimenti relativi al servizio del magistrato per il funzionamento della G.A. (in via esemplificativa, i procedimenti di assegnazione di sedi e di funzioni, di trasferimento; di promozione; di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; di dispensa dall'obbligo di residenza, ed altro).

d) gestione del contenzioso riguardante atti o delibere del Consiglio di Presidenza.

Nella gestione del contenzioso i dati, soggetti e non a trattamento "speciale", vengono trattati per la difesa dell'amministrazione in giudizio. La raccolta ed il trattamento avvengono a condizione che siano assolutamente indispensabili per le finalità di gestione del contenzioso di diversa natura, penale, civile, amministrativa e contabile. Il flusso informativo relativo ai singoli affari consiste nella raccolta di dati contenuti in esposti e comunicazioni di illecito penale o disciplinare, nello svolgimento di attività istruttoria, predisposizione di atti di citazione o ricorso, memorie e scritti difensivi nonché relazioni per l'Avvocatura dello Stato.

e) provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei magistrati.

Il trattamento concerne tutti i dati, anche relativi allo stato di salute e giudiziari, relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, sin dalla determinazione delle procedure concorsuali per il personale appartenente alle c.d. categorie protette o in possesso di titoli di preferenza nell'assunzione, nonché su richiesta degli interessati per l'agevolazione nello svolgimento delle prove concorsuali (legge n. 104/1992). I dati inerenti allo stato di salute possono anche essere riferiti a familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui essi costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione. I dati relativi allo stato di salute possono essere trattati ai fini dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico o con riferimento a tutti i procedimenti finalizzati all'accertamento di particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio; ovvero, per l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute, o per l'attribuzione del trattamento pensionistico. I dati personali, in particolare quelli afferenti all'attività giurisdizionale dei magistrati, acquisiti dal Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie, sono utilizzati in tale ambito anche per valutare determinati aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale. Il trattamento automatizzato dei dati e la profilazione dell'interessato che emerge dal trattamento non riguardano le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1 del R., e le eventuali determinazioni assunte all'esito del relativo procedimento non trovano fondamento, in via esclusiva, nel processo automatizzato di *profiling*, o, più in generale, nel trattamento automatizzato dei dati, che costituisce solo uno degli elementi di valutazione della deliberazione assunta. Per i procedimenti di natura afflittiva afferenti allo status di magistrato si rinvia a quanto indicato alla lettera b).

f) gestione del rapporto di lavoro del personale amministrativo in servizio presso gli Uffici.

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro durante il periodo di assegnazione dell'unità lavorativa agli Uffici di segreteria del Consiglio di Presidenza. Sono trattati dati soggetti e non a trattamento "speciale". I dati sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio, ai fini dell'attribuzione anche del corrispondente trattamento economico e per la gestione delle assenze. Rilevano i dati attinenti allo stato di salute, che sono trattati e comunicati agli uffici competenti della G.A. anche con riferimento ai procedimenti finalizzati all'accertamento di particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio, o per l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute dal dipendente, ovvero per l'attribuzione del trattamento pensionistico.

I dati di natura penale sono trattati nel caso in cui a seguito di comunicazione giudiziaria occorra instaurare un procedimento disciplinare.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare convinzioni religiose può essere indispensabile per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate convinzioni religiose.

g) gestione dei rapporti con soggetti esterni per lo svolgimento di attività istituzionali.

Il trattamento concerne dati soggetti a regime "ordinario", necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. Vengono in rilievo sia i dati il cui trattamento si rende indispensabile per la gestione di eventuali rapporti contrattuali con società esterne, sia i dati acquisiti e registrati in sede di espletamento del diritto di accesso agli atti.

3. Categorie di soggetti destinatari della comunicazione dei dati.

3.1. Il Consiglio di presidenza, nell'esercizio dell'attività istituzionale, interagisce con il personale di magistratura, con gli uffici della Giustizia amministrativa, con gli altri Organi, costituzionali e di rilievo costituzionale, nonché con le amministrazioni dello Stato, le altre amministrazioni pubbliche e, in senso lato, con i soggetti terzi interessati all'attività dell'Istituto.

3.2. In relazione alle finalità perseguite ed alla tipologia di procedimenti svolti, i dati personali trattati, raccolti o meno presso l'interessato, sono comunicati:

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. a), agli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa interessati dal procedimento di autorizzazione e conferimento dell'incarico per gli aspetti connessi allo *status* giuridico ed economico del magistrato interessato, nonché alle amministrazioni, enti e società che ne richiedono la collaborazione.

I dati relativi all'ente conferente, al compenso percepito dall'interessato, alla natura, durata e al numero degli incarichi svolti dall'interessato nell'ultimo triennio sono resi pubblici, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 35, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013;

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. b), agli uffici centrali della Giustizia amministrativa che intervengono nella definizione del procedimento per gli aspetti connessi allo *status* giuridico ed economico del magistrato interessato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in presenza di aspetti di rilevanza penale o contabile, alla Magistratura ordinaria o contabile;

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. c), agli uffici della Giustizia amministrativa che intervengono nella definizione del procedimento per gli aspetti concernenti il rapporto di servizio del magistrato;

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. d), agli uffici della Giustizia amministrativa interessati al procedimento di accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo e alla Corte dei Conti, per i casi di responsabilità amministrativa e contabile;

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. e), agli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa interessati al relativo procedimento e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. f), agli uffici centrali della Giustizia amministrativa interessati al relativo procedimento, nonché alle pubbliche amministrazioni dalle quali dipende il personale militare distaccato presso gli uffici del Consiglio di Presidenza;

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. g), agli uffici centrali della Giustizia amministrativa per le vicende connesse alla gestione del rapporto contrattuale (pagamenti, applicazioni di penali, etc).

3.3. I dati che rilevano nei procedimenti indicati al punto 2.3 sono inoltre trattati dalla società affidataria del servizio di verbalizzazione delle sedute del Consiglio di presidenza e delle Commissioni permanenti, conformemente alla disciplina prevista nell'apposito capitolato di gara. La società affidataria assume, nello svolgimento del servizio predetto, la qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati ed è tenuta all'adozione di tutte le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche conseguente a una violazione dei dati personali.

3.4. I dati che rilevano nei procedimenti indicati al punto 2.3, lettere a) - e), possono formare oggetto, in generale, di comunicazione a terzi in esito ad istanze di accesso "documentale" (vale a dire, quello disciplinato dal capo V della legge 241/1990)⁴.

⁴ Tali dati sono invece esclusi dall'accesso civico e generalizzato, non rientrando il CPGA in via immediata e diretta nell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, come deliberato dall'Organo di autogoverno nelle sedute del 12 aprile e del 13 ottobre 2017 e sancito dall'ANAC con determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016.

I dati che rilevano nei procedimenti indicati al punto 2.3, lett. f) e g), possono invece essere oggetto, oltre che di istanze di accesso documentale, anche di istanze di:

- accesso "civico" (quello ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013);

- accesso "generalizzato" (previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 cit., che può avere ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione e non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti).

Operando le diverse tipologie di accesso sulla base di norme e presupposti diversi, la conoscibilità degli atti in cui rilevano dati personali è valutata, e il bilanciamento degli interessi in gioco effettuato dal titolare, sulla base della disciplina di riferimento, di rango legislativo e non ⁵, e in relazione al pregiudizio concreto che l'ostensione possa recare nel caso specifico alla protezione dei dati personali.

3.5. I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati e sono comunicati ai destinatari previa verifica della loro adeguatezza, pertinenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

4. Termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati.

4.1. L'art. 5, lett. e) del GDPR. prevede che i dati personali siano "conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati" e che " i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato".

Ai sensi poi di quanto disposto dall'art. 17.3 del GDPR. è considerata lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali, anche in caso di pubblicazione nell'ambiente *on line*, qualora sia necessaria "...per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (lett. b), ovvero "per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria" (lett. e).

4.2. Fatti salvi i casi in cui la pubblicazione sul web di determinate tipologie di dati personali e la durata della relativa pubblicazione è fissata *ex lege* (art. 8.3 e 18 del d.lgs. n. 33/2013; art. 2 del d.lgs. 35/2006), i dati personali raccolti e trattati dal Consiglio di presidenza, fatto salvo quanto esposto ai punti 3.3 e 3.4, non costituiscono oggetto di divulgazione a terzi e pertanto non sono pubblicati sul sito web istituzionale, ad esclusione:

- dei notiziari delle sedute pubbliche dell'Organo di autogoverno, contenenti per estratto le deliberazioni consiliari;

- delle indicazioni sui nominativi dei componenti del Consiglio, delle commissioni permanenti e del comitato pari opportunità.

Dette informazioni, che formano oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, contengono dati personali soggetti a trattamento ordinario e sono rese disponibili *on line* per l'intera durata della consiliatura, più l'anno successivo della nuova consiliatura, in analogia a quanto previsto dalla delibera del CPGA in data 9 maggio 2014 per la conservazione delle registrazioni delle sedute del Plenum. Altrettanto è a dirsi, con riguardo ai tempi di pubblicazione, per i verbali delle sedute pubbliche

⁵ Si rinvia alle linee guida ANAC (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016) recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013

dell'Organo di autogoverno pubblicati nella intranet, contenenti anch'essi dati personali soggetti a trattamento ordinario.

4.3. In linea generale, la definizione di termini per la cancellazione delle diverse categorie di dati deve tener conto del possibile contenzioso giudiziario attivabile in relazione ai procedimenti di competenza del Consiglio, nonché delle azioni di diversa natura che possono essere promosse nell'ambito dei giudizi eventualmente instaurati (azione di responsabilità civile, etc.).

In verità, con riferimento ai procedimenti di competenza del Consiglio, anche laddove i dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, non siano più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero non più indispensabili per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, la conservazione dei documenti contenenti dati personali, per ciascun procedimento, trova di regola una sua giustificazione in quanto gli stessi costituiscono elementi della procedura e della decisione finale adottata, e permane quindi la finalità della conservazione; fermi restando, beninteso, la necessaria pertinenza dei dati con l'iter procedimentale e l'adozione delle misure tecniche e organizzative di cui al successivo punto 5, per garantirne la protezione. Ciò, indipendentemente dalla modalità utilizzata di archiviazione del dato (digitale o cartacea) del dato. Invero, i dati personali conservati con le tecnologie informatiche o negli archivi tradizionali costituiscono non solo un patrimonio la cui custodia è essenziale per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, ma anche una garanzia nei confronti del terzo del trattamento dei dati. Laddove i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità primaria per le quali sono stati raccolti o trattati, la conservazione a fini di archiviazione nel pubblico interesse presuppone in ogni caso una valutazione rigorosa, soprattutto in presenza di dati soggetti a trattamento "speciale", da effettuarsi in concreto da parte del titolare, in ordine alla pertinenza degli stessi con la decisione finale adottata. In caso di richiesta dell'interessato di rettifica di dati personali inesatti ovvero di cancellazione dei dati personali che lo riguardano, il responsabile del trattamento informa tempestivamente il titolare del trattamento dei dati e dà seguito alle istruzioni ricevute.

Il mantenimento delle registrazioni fonografiche delle sedute del Consiglio di Presidenza o di commissione è consentito per i tempi previsti dal Titolare nelle apposite delibere⁶ assunte in materia.

5. Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

5.1. Le misure di sicurezza, disciplinate in maniera molto puntuale nel Codice della privacy, (cfr. l'allegato B del codice prevede un *elenco di misure minime di sicurezza*), sono richiamate nel GDPR solamente in termini di adeguatezza, in linea con il principio dell'*accountability* del titolare e del responsabile del trattamento che permea l'intero impianto della normativa europea. Invero, secondo l'art. 32 del Regolamento, "*Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:*

- a) *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
- b) *la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*
- c) *la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
- d) *una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento".*

⁶ Vedasi delibera CPGA del 9 maggio 2014

Sul piano della compatibilità della normativa interna con quella europea, si ritiene che il mantenimento delle misure di sicurezza già adottate ai sensi dell'allegato B al d.lgs. 196/2003 non appaia incompatibile con l'elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nel GDPR, potendo le prime rappresentare una specificazione delle seconde.

Tuttavia, le misure minime così come individuate dal d.lgs. n. 196/2003, il cui mero approntamento valeva ad esimere da possibili responsabilità in caso di violazione dei dati personali, non sembrano più sufficienti, in concreto, ad esentare da responsabilità alla luce del precetto regolamentare, in quanto non più in linea con il principio di responsabilizzazione nella valutazione della adeguatezza delle misure di sicurezza da adottare.

Le misure di sicurezza tecniche ed organizzative che si ritiene di adottare, volte a prevenire danni fisici, materiali o immateriali, alle persone fisiche derivanti dalla violazione dei dati personali, sono declinate in relazione alla tipologia di dato che rileva nel trattamento e all'avvalimento o meno dell'ausilio di strumenti elettronici.

5.2. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati dai componenti del Consiglio di Presidenza, dal Segretario, dai magistrati addetti e dal personale di segreteria in servizio presso gli uffici in occasione della trasmissione ai destinatari interessati di atti contenenti dati personali sono contenute nel DPS redatto dall'Ufficio sistemi e processi del Segretariato generale della G.A., a cui si rinvia, che prevede misure tecniche e organizzative per garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentali degli stessi.

5.2.1. Al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al "rischio" del trattamento e di escludere o ridurre al minimo possibili impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati nella raccolta e trattamento dei dati per lo svolgimento dei compiti istituzionali, in via generale, la prima misura e forma di controllo in atto di gestione della sicurezza degli accessi web riguarda proprio il sistema informativo, che veicola le informazioni esclusivamente su canale *https*.

Una successiva fase di controllo è quella che riguarda le informazioni relative ad ogni singolo accesso al sistema, tracciato in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. La documentazione, inserita per l'istruttoria e l'archiviazione in apposite cartelle, ad uso interno e in rete sul NAS, suddivise per argomenti e per commissioni, è costantemente aggiornata dal personale. L'utenza di dominio è rilasciata a ciascun interessato dal Servizio per l'informatica e le credenziali di accesso fornite, configurate con scadenza temporale periodica, sono cambiate dagli utenti in fase di primo accesso. E' altresì impostato il blocco di un utente al ripetuto tentativo errato di autenticazione.

Una terza fase consiste nella definizione dei livelli di accesso alle cartelle informatiche.

All'esito di una valutazione svolta ai sensi dell'art. 5 del GDPR, è definita ex ante, in ragione dei compiti attribuiti al personale in servizio presso la segreteria, un'alberatura degli accessi alle cartelle e sottocartelle informatiche in base alla quale specifiche abilitazioni di accesso sono attribuite esclusivamente alle unità assegnate alla segreteria delle Commissioni secondo la competenza per materia, ovvero assegnate con apposito ordine di servizio per il trattamento dei dati che rilevano nei procedimenti disciplinari, di incompatibilità ambientale e di sospensione cautelare dal servizio di magistrati. In tali casi, per l'attribuzione del nome della cartella informatica contenente i dati dell'interessato è utilizzato uno pseudonimo, in modo da non rendere identificabile in via diretta a personale non autorizzato l'identità del magistrato soggetto a procedimento. La trasmissione di atti, a mezzo posta elettronica certificata e non, ai componenti dell'Organo di autogoverno e agli uffici che intervengono nel procedimento di definizione della pratica è limitata solo a quelli contenenti dati personali di tipo ordinario. La condivisione della documentazione contenente dati soggetti a regime "speciale" avviene, nei confronti dell'Organo di autogoverno, nelle forme e modalità previste al punto 5.2.2; nei confronti degli uffici della G.A., con le forme e modalità previste al punto 5.3.1.

Ulteriori misure di sicurezza sono poi costituite dall'aggiornamento costante dei programmi antivirus e dal collegamento diretto e quotidiano garantito dal Servizio per l'informatica per la soluzione immediata di eventuali problematiche che dovessero interessare la disponibilità e l'accesso informatico ai dati raccolti.

5.2.2. L'ufficio servizi del Consiglio di presidenza utilizza un sistema telematico di condivisione della documentazione, degli atti delle Commissioni e del Plenum (denominato *Al Fresco*) - messo a disposizione dal Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione e realizzato nel rispetto delle indispensabili condizioni di sicurezza - nell'ottica di migliorare la qualità del lavoro del Titolare del trattamento dei dati (il CPGA) e di dematerializzare l'attività dell'ufficio riducendo sensibilmente il consumo di carta. Attraverso il caricamento dei documenti sul portale *Al Fresco* da parte del personale di segreteria specificamente autorizzato al trattamento dei dati, è assicurato ai componenti del CPGA, al Segretario e ai magistrati addetti, nonché all'ufficio del Segretariato generale, l'accesso alla documentazione riguardante la totalità delle questioni dibattute nell'ambito delle varie commissioni e del plenum. Per impostazione predefinita, i dati personali inseriti sul portale *Al Fresco* sono resi accessibili ai soli aventi diritto sopra richiamati e non sono divulgabili a terzi se non con l'intervento volontario della persona fisica che ne ha la disponibilità. Ferme restando le responsabilità personali di diversa natura connesse alla divulgazione a terzi dei dati conosciuti e acquisiti nell'esercizio delle funzioni, la divulgazione volontaria a terzi dei dati conosciuti e acquisiti dai singoli componenti del CPGA nell'esercizio della funzione non costituisce violazione del trattamento dei dati ai sensi del GDPR e non dà luogo a responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento per il danno cagionato al terzo. Il responsabile del trattamento dei dati è comunque tenuto, nel caso in cui venga a conoscenza di una presunta violazione della normativa sul trattamento dei dati, ad informare preventivamente il titolare del trattamento, dal quale attenderà le opportune istruzioni ai fini degli adempimenti di cui all'art. 33, comma 2, del GDPR.

Le misure tecniche e organizzative adottate sono riesaminate e aggiornate sulla base degli indirizzi impartiti dal titolare in attuazione di adeguate politiche in materia di protezione dei dati.

5.3. Il trattamento e la conservazione della documentazione recante i dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia, quali:

- a) custodia in archivi ad accesso controllato e con serratura;
- b) movimentazione dei fascicoli (compresi quelli contenenti la documentazione necessaria per le riunioni del plenum) sotto la vigilanza di personale dell'ufficio con l'ausilio di appositi contenitori;
- c) ritiro a fine seduta della Commissione o del Plenum di tutta la documentazione cartacea non trattenuta dai componenti e distruzione mediante apposito strumento.

5.3.1. La trasmissione, agli uffici interessati, della documentazione contenente i dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016 (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi allo stato di salute dei magistrati o di loro congiunti, quelli che emergono da esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza o relativi a procedimenti disciplinari, di trasferimento per incompatibilità ambientale e di sospensione cautelare dal servizio a carico di magistrati) avviene in busta chiusa e sigillata sui lembi con annotazione, sulla busta, della dicitura "*contiene dati ex artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016*". La conservazione è effettuata secondo modalità che ne precludono la visione, in occasione della consultazione di documenti di altro genere, mediante creazione di sottofascicoli in busta chiusa, con sottoscrizione dello stesso Responsabile o del dirigente degli uffici di segreteria appositamente incaricato.

5.4. Con riguardo alle misure di sicurezza fisica, il controllo accessi fisici ai locali è regolato dalla direttiva del Segretario delegato per il Consiglio di Stato in data 29 aprile 2013, prot. n. 7953, la quale prevede che "*il personale addetto alla reception provvederà a filtrare gli accessi agli uffici, che saranno liberi per magistrati, dirigenti, dipendenti e altri componenti del Consiglio di Presidenza della*

Giustizia amministrativa ..., mentre per tutti gli altri ospiti dovrà procedersi a registrazione dell'accesso, facendosi consegnare in entrata il documento di identità ed annunciandoli ai dipendenti presso cui si recano (check - in) e successivamente riconsegnando il documento ed annotando l'uscita (check - out)".